

## Contratto di Servizio

per la regolamentazione dell'affidamento in house del servizio relativo al trattamento e avvio a recupero dei materiali ingombranti (cod. CER 200307)

### Premesso:

- che AMIU Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A., (di seguito, AMIU Genova S.p.A.), società interamente partecipata dal Comune di Genova, è affidataria, secondo le modalità dell'in house providing, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto del socio secondo la specifica formula gestionale ed organizzativa adottata da AMIU Genova S.p.A.;
- che AMIU Genova S.p.A. è tra i soci dell'Azienda Rifiuti Alessandrino S.p.A. (di seguito, A.R.A.I. S.p.A.) con sede in strada J.F. Kennedy 504, 15122 Alessandria, Fraz. Castelceriolo, società a totale capitale pubblico;
- che le parti intendono regolare, con il presente contratto, i loro reciproci rapporti inerenti i servizi relativi al trattamento e avvio a recupero dei materiali ingombranti (cod. CER 200307);
- che sussistono, in forza a quanto sopra richiamato, i presupposti per l'affidamento in house providing;

Tutto ciò premesso,

### TRA

**AMIU Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.**, via d'Annunzio 27, 16121, Genova, P.IVA/CF/ iscrizione CCIA: 03818890109 - REA: GE 355781, qui rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana Merlino, nella sua veste di Direttore Generale di AMIU Genova S.p.A.


### E

**Azienda Rifiuti Alessandrino S.p.A.**, strada J.F. Kennedy 504, 15122 Alessandria, Fraz. Castelceriolo, P.Iva 02021620063, qui rappresentato dall'Ing. Marco Rivolta, nella sua veste di Procuratore speciale e Direttore tecnico di ARAL s.p.a.

### SI CONVIENE E SI STIPULA

#### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.



## ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

AMIU Genova S.p.A., nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, affida a A.R.AI. S.p.A. i servizi di trattamento e avvio a recupero dei materiali ingombranti (cod. CER 200307) e le ulteriori attività come di seguito meglio specificate:

- a. selezione e avvio a recupero di materiali ingombranti CER 200307 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU Genova S.p.A.;
- b. conferimento alla discarica di Scarpino dei rifiuti decadenti con il CER 191212 non destinabili a operazioni di recupero provenienti da Genova.

Il presente contratto ha ad oggetto, altresì, il comodato d'uso gratuito da parte di AMIU Genova S.p.A. proprietaria del bene a A.R.AI. S.p.A. di un trituratore scarrabile Hammel VB 950 DK per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti ingombranti non destinabili a recupero.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione prolungata e/o sostituzione di tale trituratore sarà a carico di ARAL spa..

Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto.


Tutte le modifiche al presente contratto, così come le integrazioni / estensioni, dovranno risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti.

## ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il servizio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per le attività di selezione e avvio a recupero di materiali ingombranti CER 200307 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni della Città Metropolitana di Genova gestiti da AMIU, il volume annuo previsto è di circa 7.000 ton. con recupero previsto del 65% del materiale in ingresso. Il trasporto è a carico di AMIU Genova S.p.A.
- per le attività di conferimento alla discarica di Scarpino dei rifiuti decadenti non recuperabili cod CER 191212 lo scarto previsto è del 35% del materiale in ingresso. Il trasporto a carico di A.R.AI. S.p.A.

Le parti definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio in affidamento il mantenimento di livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), e tali da assicurare la piena

<sup>2</sup>

attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, qualificandolo conseguentemente come appalto "verde" ai fini del monitoraggio dell'ANAC.

#### **ART. 4 – DURATA E RECESSO**

Il presente contratto è valido per il periodo decorrente dalla data della stipula ed avrà scadenza in data coincidente con la scadenza del vigente contratto di gestione del servizio di Igiene Urbana del Comune di Genova in capo ad AMIU GENOVA.

Qualora la gestione del servizio di Igiene Urbana del Comune di Genova sia nuovamente affidata ad AMIU GENOVA e/o il contratto di gestione vigente sia prorogato, il presente contratto si intende fin d'ora tacitamente rinnovato fino al 31/12/2023.

E' fatta salva la facoltà per AMIU Genova S.p.A., qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per dare corso ad un nuovo affidamento, disporre la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di 12 mesi alle medesime condizioni precisate nel presente contratto.

Resta salva la facoltà per AMIU Genova S.p.A di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di 30 comunicato ARAL spa ad mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, qualora AMIU intenda effettuare in proprio le attività oggetto del contratto.

#### **ART. 5 - LIVELLI DI SERVIZIO E STANDARD DI QUALITA'**

Recupero del 65% del materiale in ingresso.

#### **ART. 6 - PENALI - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

L'inottemperanza a quanto previsto dal presente contratto determinerà l'applicazione di penali, differenziate a seconda della gravità dell'inadempienza, il cui importo rimane stabilito da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni inadempienza.

La contestazione dovrà essere tassativamente formalizzata entro 48 ore dall'avvenuto accertamento della inadempienza e, in ogni caso, in 30 giorni dall'evento che l'ha originata.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate:

L'applicazione delle sanzioni avverrà tramite formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale A.R.A.I. S.p.A. avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione che potrà essere inviata anche via pec.

In caso di conferma dell'applicazione della sanzione, la stessa sarà oggetto di specifica fatturazione da parte di AMIU Genova S.p.A.: entro il mese successivo a quello in cui si è concluso il predetto procedimento di contraddittorio.



AMIU Genova S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà – previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi violazioni da parte di A.R.AI. S.p.A., nell'ambito delle attività di propria competenza, alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 5 (cinque) giorni di calendario.

#### **ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI**

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiali ingombranti CER 200307 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU Genova S.p.A, la stessa riconosce a A.R.AI. S.p.A. il corrispettivo di euro 150,00 (oltre IVA) a tonnellata.

Per le attività di conferimento alla discarica di Scarpino dei rifiuti con il CER 191212 non destinabili a operazioni di recupero, A.R.AI. S.p.A. riconosce a AMIU Genova S.p.A. il corrispettivo di euro 170,00 (oltre IVA e oneri di smaltimento) a tonnellata.


Il trituratore scarrabile Hammel VB 950 DK di proprietà di AMIU Genova SpA viene concesso in comodato d'uso gratuito ad A.R.AI. S.p.A.

#### **ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DEL SERVIZIO**

Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione delle attività per una durata superiore a 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave di A.R.AI. S.p.A.;
- b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave di A.R.AI. S.p.A.;
- c) cessione del contratto da parte di A.R.AI. S.p.A.
- d) venir meno dei presupposti tra le parti che consentono l'affidamento in regime di in house providing;

Alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio.



**ART. 9 – FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi controversia in ordine all'applicazione e/o interpretazione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova.

**ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico di A.R.AL. S.p.A. Il presente contratto, stipulato nella forma della scrittura privata semplice non autenticata sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/1986, in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto di servizio è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

**ART. 11 – NORME TRANSITORIE**

Per quanto non previsto negli stessi e/o nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge.

In relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'*in house providing*, come precisate in premessa, le parti concordano di prescindere dalla presentazione di garanzie fideiussorie a carico di A.R.AL. S.p.A.

Il presente contratto di servizio, sarà registrato in caso d'uso.


Letto, confermato, sottoscritto, il, 3 giugno 2019

per AMIU Genova S.p.A.

per A.R.AL. S.p.A


IL DIRETTORE GENERALE

Dot.ssa Tiziana Merlino



IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Marco Rivolta




Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 4 (Durata e Recesso), 6 (Penali - Risoluzione Contrattuale), 8 (Risoluzione Del Contratto e Revoca Del Servizio), 9 (Foro competente).

per AMIU Genova S.p.A.

per A.R.AL. S.p.A

IL DIRETTORE GENERALE

Dot.ssa Tiziana Merlino



IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Marco Rivolta

